



*Il Sindaco di Parma*

Rep. N° 05FP/2017/35  
Prot. Gen. 84882/2017.TI/1.3

**Oggetto:** Ordinanza, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. n°74/2013 per la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento

### IL SINDACO

Visto il D.P.R. n° 74/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n°192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n°412.

**Preso atto che:**

il Comune di Parma è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art 4 -comma 2- del citato D.P.R.;

al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili".

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne, delle previsioni meteo dei prossimi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R. 74/2013

**AUTORIZZA:**

In deroga a quanto previsto dall'Art.4 del D.P.R. n°74 del 16/04/2013, la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

### INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici.

Parma 18 aprile 2017

. Il Sindaco  
Federico Pizzarotti



Visto del Responsabile del procedimento: l'Arch. Enzo Bertolotti responsabile della S.O. Sismica-Energetica del settore Lavori Pubblici e Patrimonio.